

STATUTO

**ORTO DEL SORRISO -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE AGRICOLA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: JESI AN VIA CALABRIA 47

Numero REA: AN - 254041

Codice fiscale: 02816620427

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

quietanza a nome della società stessa.-----
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi e dunque per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. I Consiglieri sono rieleggibili.-----

I signori BIMBO Roberto, DONATI Matteo, D'AURIZIO Marco Mario, MARASCA Cristiano e TASSI Daniele qui costituiti, dichiarano di accettare tale incarico e che, ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e di decadenza, ed autorizzano me notaio all'iscrizione delle loro nomine presso il Registro delle Imprese delle Marche.-----

9) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).-----

10) Imposte e spese di questo atto e delle dipendenti formalità saranno a carico della Cooperativa qui costituita e dei soci in solido tra loro e vengono approssimativamente indicate in euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) IVA compresa e sono state preventivamente comunicate da me notaio ai soci costituenti, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 150 della Legge 124/2017, di modifica dell'art. 9 comma 4 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012.-----

11) Il signor DONATI Matteo, Presidente del Consiglio di Amministrazione testé nominato, viene dai comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della Cooperativa e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese delle Marche: all'uopo viene espressamente autorizzato ad introdurre nel presente atto quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste ai suddetti fini.-----

12) I comparenti dichiarano che sussistono le condizioni per l'iscrizione della società nell'apposito albo delle cooperative, istituito con Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2004, all'interno della sezione relativa alle cooperative a mutualità prevalente.-----

13) L'organizzazione e il funzionamento della Cooperativa sono disciplinati dallo-----

-----**STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA**-----
-**"ORTO DEL SORRISO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA".**-

-----**TITOLO I**-----
-----**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----

Art. 1 - Denominazione-----
E' costituita una società cooperativa denominata "ORTO DEL SORRISO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA".-----

Art. 2 - Sede-----
La cooperativa ha sede nel comune di Jesi (AN)-----

Art. 3 - Durata-----

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE**-----

Art. 4 - Scopo Mutualistico-----

La Cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 5, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'articolo 4 della legge 381/1991.-----

La cooperativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, si avvale, nello svolgimento della propria attività, in misura non inferiore a quella prevista dall'articolo 4, comma 2 della citata legge, delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.-----

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.-----

La cooperativa svolge quindi la propria attività a favore dei propri soci cooperatori, nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa sociale e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

Per il conseguimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento adottato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-----

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La cooperativa può aderire ad una o più Centrali Cooperative Italiane ai sensi e per gli effetti del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive integrazioni e modificazioni; ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giu-

risdizione ha la propria sede sociale.-----

Art. 5 - Oggetto sociale-----

Al fine del perseguimento dello scopo sociale, la società cooperativa agricola sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, si propone di svolgere le seguenti attività diverse - agricole, produttive, industriali, commerciali, artigianali e di servizi in genere - finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati, come individuati dalla legislazione vigente, ed in particolare nel campo agricolo ambientale:-----

- conduzione diretta, in locazione, in appalto, comodato o altre forme, di terreni e fondi agricoli e rustici, di allevamenti, stalle, vivai, giardini pubblici e privati;-----
- attività di orticoltura, frutticoltura e florovivaistiche anche in serra o altro ambiente protetto;-----
- vendita all'ingrosso e al dettaglio di ortaggi e frutta;---
- vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, compresi enologici e simili, prodotti di artigianato, souvenir, articoli da regalo;-----
- apertura e gestione di esercizi commerciali e punti vendita di prodotti ecosostenibili, biologici o ecologici, sia alimenti che bevande, in posto fisso o ambulante;-----
- attività di raccolta, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di ortaggi, frutta quali ad esempio: miele, conserve, olio di oliva, marmellate, sughi, passate, salse;-----
- attività di allevamento e trasformazione delle carni ovine, caprine, bovine, suine, conigli e polli, oche, tacchini e galline;-----
- cura e gestione di orti botanici di ogni genere e specie;--
- sviluppo di agricoltura biologica e altre tipologie a basso impatto ambientale;-----
- gestione agraria, agrituristiche, multifunzionale e forestale di terreni, mediante lavori e servizi attinenti all'uso, alla difesa, alla custodia e alla valorizzazione del suolo, dell'ambiente e del paesaggio, quali la viabilità agro-silvo-pastorale e relativa segnaletica, la pulizia dei fondi e dei sentieri, la prevenzione boschiva compresa quella antincendio, la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica;-----
- produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di panetteria, di pasticceria fresca, e affini;-----
- realizzazione e gestione, in conto proprio o conto terzi, di attività di ristorazione, di campeggi, di bar, pub, discoteche, mense, pizzerie, rosticcerie, tavole calde, catering e l'intrattenimento in genere, agriturismi, camping, rifugi;-----
- lavori e servizi di progettazione, realizzazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi (urbane ed extraurbane), campi sportivi, giardini in genere, pubblici e privati, com-

presi prati, boschi, pinete, orti, forestazione e deforestazione;-----

- piantumazione di alberi per la produzione di legna da ardere, pellet di qualità, legnami per qualsiasi utilizzo;-----
- produzione di compost proveniente dal rifiuto verde derivato e recuperato dalle attività di gestione dell'orto, del verde e dei boschi in genere;-----
- produzione di concimi di origine animale provenienti dalle attività di allevamento zootecnico;-----
- attività di facchinaggio e tutte le attività preliminari e di completamento al facchinaggio stesso compreso carico, scarico e smaltimento presso isola ecologica, trasloco e sgombero locali;-----
- attività di agriturismo e attività connesse;-----
- attività di turismo rurale, compreso il maneggio, il trekking, il biking, cicloturismo ed escursionismo in genere;-----
- attività artigianali tradizionali, piccola falegnameria, lavorazione di ogni genere di materiale e restauro mobili (antichi e non) connessi alla tradizione agricola marchigiana;-----
- trasporto pasti elaborati, prodotti in proprio e trasformati, da cucine, ditte e imprese pubbliche o private, compreso l'esercizio dell'attività di catering o eventi enogastronomici promozionali con produzione di pasti, privilegiando l'utilizzo di prodotti coltivati presso l'Orto del Sorriso;-----
- consegne a domicilio di ogni prodotto commercializzato dalla società cooperativa;-----
- promozione e realizzazione di progetti di inserimento lavorativo in collaborazione con le istituzioni pubbliche, ecclesiastiche e imprese private;-----
- promozione, progettazione, cura, esecuzione, anche in partenariato, di progetti finanziati da enti pubblici e privati italiani, stranieri e sovranazionali riguardanti le materie comprese nell'oggetto sociale;-----
- attività di sensibilizzazione e promozione della cultura dell'ecologia, della coltivazione naturale, green economy, riciclaggio, raccolta differenziata e in generale a tutto ciò che riferisce alla eco-compatibilità e/o eco-sostenibilità, economia sostenibile e sociale, anche attraverso la realizzazione di materiale divulgativo (es. libri, dispense, opuscoli, filmati, siti web, contenuti digitali, audio e video);-----
- ideazione, promozione, organizzazione e gestione di incontri, manifestazioni, mostre, fiere, rassegne, seminari, convegni inerenti le finalità e tematiche dell'oggetto sociale;
- incentivazione, promozione, direzione e gestione di attività commerciali in tutti i settori ove la cooperativa lo ritenga utile per sé o per conto terzi, compreso l'import export e provvedendo all'acquisto e all'approvvigionamento

di tutti i materiali e generi coerenti con l'oggetto sociale della cooperativa e a beneficio dei soci e delle loro famiglie;-----

- gestione di attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale nella quale la cooperativa opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno o svantaggiate;-----

- allevamenti equini, bovini, ovini, caprini, suini, avicicoli, apistici e qualsivoglia allevamento zootecnico con particolare riguardo alla valorizzazione delle razze locali; gestione di impianti per l'elicicoltura e la coltivazione di funghi commestibili;-----

- attività di pulizia di percorsi d'acqua, delle soglie, sponde, di condutture e fossati ad uso civile e irriguo.-----

- attività connesse alla pesca, per la cattura o la produzione di pesci, crostacei e molluschi destinati alla trasformazione e vendita.-----

- Predisporre e gestire strutture per l'allevamento degli avannotti e per la produzione di alghe destinate a qualsiasi uso. Studio e sperimentazione per l'allevamento, la raccolta e la vendita di ricci di mare, molluschi bivalvi, spugne e varie tipologie di alghe ed echinodermi, nonché altre tipologie di esseri viventi utili all'alimentazione, alla cura personale o al risanamento ambientale, nei limiti delle disposizioni di legge in materia;-----

- gestione in proprio o per conto terzi di strutture di accoglienza, alloggio, case famiglia, centri diurni, residenziali, comunità alloggio per persone svantaggiate in sinergia con le attività dell'Orto del Sorriso;-----

- attività di raccolta, trasformazione, conservazione commercializzazione e vendita dei prodotti derivati dalle coltivazioni, dagli allevamenti a terra e in mare, dalle attività artigianali, dal riciclo di materiali e dalla preparazione pasti, in posto fisso e/o con unità mobili di vendita, vendita e consegna a domicilio, organizzazione di gruppi di acquisto solidale, Street Food.-----

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, impianti e macchinari ritenuti necessari. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare commerciale, economica e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:-----

- acquistare o prendere in locazione immobili adeguati alla propria attività sociale;-----

- acquistare o prendere in locazione tutte le strutture uti-

li e necessarie a garantire l'ottimale esecuzione dei servizi per qualità previsti dal progetto della cooperativa;-----

- concorrere ad aste pubbliche e private, a licitazioni private, partecipare ad appalti sia pubblici che privati, bandi europei, per il raggiungimento degli scopi sociali e per le attività sopra specificate o ad esse similari;-----
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società ed altri enti "economici e non" aderire ad associazioni riconosciute e non, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle finalità statutarie, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;-----
- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----
- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;-----
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.-----

La cooperativa potrà assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni.-----

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:-----

- a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;-----
- b) aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, e nei limiti consentiti dalla legge;-----

c) aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;-----
d) aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;-----
e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;-----
f) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'articolo 12 della legge 127/1971, dell'articolo 11 del d.lgs. 385/1993 e delle relative norme di attuazione emanate dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e dalla Banca d'Italia.-----
A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.-----
Tutte le attività devono essere svolte dalla cooperativa nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

Art. 6 - Numero e requisiti dei soci-----

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci:-----

- a) le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo; i minori possono far parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge;-----
b) le persone svantaggiate, di cui all'articolo 4, primo comma della legge n. 381/91 e successive modifiche, compatibilmente con il loro stato soggettivo; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;-----
c) i soci volontari, quali definiti dall'articolo 9 della legge n. 381/1991 e successive modifiche, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solida-

rietà;-----

d) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 381/1991 e successive modifiche, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle comparative sociali, a condizione che la società abbia almeno nove soci.-----

Possono essere inoltre soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate delle relative competenze.-----

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.-----

Art. 7 - Categoria speciale di soci-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, sarà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, secondo comma, del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:-----

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----

- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.-----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.-----

Art. 8 - Soci Sovventori-----

La cooperativa può, con deliberazione dell'assemblea, costituire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisce una sezione del capitale sociale della cooperativa.-----

In corrispondenza di tale frazione di capitale, la cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'assemblea, azioni di sovvenzione, nominative, del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.-----

Ogni socio deve sottoscrivere almeno due azioni.-----

Le azioni dei soci sovventori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore un certificato attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte.-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il nominativo del proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve

essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----

a) l'importo complessivo dell'emissione;-----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori-----

sulle azioni emesse;-----

c) il termine minimo di durata del conferimento;-----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto.-----

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-----

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci sovventori sono postergate rispetto a quelle dei soci cooperatori.-----

Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori.-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori, qualora sia decorso l'eventuale termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo, spetta il diritto di recesso da esercitarsi con un preavviso di almeno 90 giorni.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

Art. 9 - Ammissione-----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo.-----

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:-----

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;-----

2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;-----

3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;-----

4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.-----

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale

rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:-----

1) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;-----

2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;-----

3) l'ammontare della quota che l'ente intende sottoscrivere;

4) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee.-----

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.-----

L'organo amministrativo, accertata la esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.-----

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della cooperativa medesima.-----

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.-----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo della cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea dei soci per la modificazione dello statuto. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, questo ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto deciso dall'assemblea medesima.-----

Art. 10 - Obblighi dei soci-----

I soci cooperatori sono obbligati:-----

- a) a versare la quota sociale sottoscritta secondo le modalità e nei termini determinati dall'organo amministrativo;---
- b) a versare l'eventuale sopraprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;-----
- c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;-----
- d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento e dal contratto di lavoro.-----

Art. 11 - Divieto di concorrenza-----

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione dell'organo amministrativo, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.-----

Art. 12 - Domicilio dei soci-----

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.-----

Art. 13 - Recesso-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa. Può inoltre recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.-----

L'organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale ai sensi dei successivi artt. 43 e 44.---
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per il rapporto mutualistico tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro che avverrà alla scadenza del termine di preavviso fissato della relativa disciplina o dal regolamento di cui alla l. 142/2001, fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.-----

Art. 14 - Esclusione-----

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:-----

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;---
- c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.-----
- d) nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa commetta atti valutabili quale inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455, del codice civile;-----
- e) fruisca delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o sia comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia fatta salva diversa e motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;-----
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.---

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.-----

L'esclusione ha effetto dall'annotazione al libro soci, da effettuarsi a cura dell'organo amministrativo.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel rispetto della procedura arbitrale ai sensi

dei successivi artt. 43 e 44.-----

Art. 15 - Morte del socio-----

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal successivo art. 16.-----

Art. 16 - Liquidazione della quota-----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita o per ristorno, ai sensi del successivo art. 25.-----

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.-----

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sopraprezzo eventualmente versato, né della tassa di ammissione.-----

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale eventualmente deliberata a carico dei soci esclusi.-----

La frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 sexies cod. civ., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.-----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI**-----

Art. 17 - Trattamento economico dei soci-----

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.-----

Art. 18 - Disciplina del rapporto di lavoro del socio-----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il re-

lativo trattamento economico sono disciplinati da apposito regolamento adottato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6, della legge n. 142/2001.-----
Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.-----

Art. 19- Trattamenti economici ulteriori-----

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito dal regolamento, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal successivo art. 25.-----
Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, finalizzate alla soluzione della crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.-----

TITOLO V-----

PATRIMONIO - QUOTE-----

Art. 20 - Patrimonio-----

Il patrimonio della società è costituito:-----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato-----
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;-----
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----
b) dalla riserva legale;-----
c) dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;-----
d) dall'eventuale riserva da sopraprezzo;-----
e) dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;-----
f) dalla riserva facoltativa eventualmente deliberata dall'assemblea;-----

g) dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.-----

Sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti. Si applicano le previsioni dell'articolo 2465 del codice civile.-----

Le riserve, comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci.-----

Art. 21 - Caratteristiche delle quote e trasferimento della partecipazione sociale-----

Salvo quanto previsto per i soci sovventori, il capitale sociale è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.-----

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio non può essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), né superiore al limite massimo previsto dalla legge.-----

La quota del socio non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del socio nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.-----

La quota del socio non può formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.-----

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata per posta o consegnata a mano.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata per posta o consegnata a mano;-----decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre attivare la procedura arbitrale ai sensi dei successivi artt. 43 e 44.-----

Art. 22 - Acquisto di quote proprie-----

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies del codice civile.-----

L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risul-

tanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----

-----TITOLO VI-----

-----ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - RISTORNI-----

-----STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI-----

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio-----

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.---
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni
di legge in materia e con criteri di prudenza.-----

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documentano
nella nota integrativa al bilancio la condizione di preva-
lenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.-----

Gli amministratori e i sindaci devono indicare specificamen-
te i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-
to degli scopi statutari in conformità con il carattere
mutualistico della società nelle relazioni previste dagli
articoli 2428 e 2429 del codice civile.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'ap-
provazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio
sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui ri-
corrano le condizioni previste dalla legge; in caso di dila-
zione del termine, gli amministratori ne segnalano le ragio-
ni nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civi-
le.-----

Art. 24 - Utili-----

L'assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distri-
buzione degli utili netti annuali, destinandoli come segue:--

- a) al fondo di riserva legale, nella misura prevista dal-
l'articolo 2545 quater del codice civile;-----
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;-----
- c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale mediante
aumento gratuito dello stesso, nei limiti consentiti dalla
legge per le cooperative a mutualità prevalente;-----
- d) alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura non
superiore all'importo massimo previsto dalla legge per le
cooperative a mutualità prevalente, qualora sussistano le
condizioni previste dalla legge;-----
- e) alla remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei
limiti previsti dalla legge e dal presente statuto;-----
- f) alla ripartizione di un eventuale ristorno con le modali-
tà previste dalla legge e dal successivo art. 25;-----
- g) l'eventuale residuo a riserva facoltativa.-----

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea potrà deli-
berare di destinare tutti gli utili di esercizio alla riser-
va legale, ad eccezione di quelli da destinarsi al fondo di
cui alla lettera b), nel rispetto delle disposizioni di leg-
ge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini
fiscali.-----

Art. 25 - Ristorni-----

L'attribuzione del ristorno ai soci viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e comunque riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sui compensi o retribuzioni percepite relativi al lavoro effettivamente prestato.-----

Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di elementi integrativi individuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi.-----

Il ristorno può essere attribuito ai soci:-----

- mediante integrazione delle retribuzioni complessive;-----
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.-----

Art. 26 - Strumenti finanziari non partecipativi-----

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea dei soci, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.-----

Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi degli artt. 2526, ultimo comma e 2483 del codice civile, e dell'art. 111 octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.-----

Contestualmente alla delibera di emissione, l'assemblea approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile;-----
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 del codice civile;-----
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso;-----
- e) gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.-----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.-----

Le assemblee speciali, costituite da possessori di strumenti finanziari, deliberano nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.-----

In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ai sensi del presente articolo, i relativi possessori costituiscono un'apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2541 del codice civile. In caso di pluralità di categorie di strumenti finanziari, è costituita un'assemblea

speciale per ogni singola categoria. L'assemblea speciale delibera sulle materie indicate dall'articolo 2541 del codice civile. Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari privi di diritto di voto è disciplinato, oltre che dall'articolo 2541, dagli articoli 2417 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.-----

L'assemblea speciale è presieduta da persona eletta con la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 27 - Organi sociali-----

Sono organi sociali della cooperativa:-----

- a) l'assemblea dei soci;-----
- b) il consiglio di amministrazione;-----
- c) l'organo di controllo.-----

-----Sezione I-----

-----DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA-----

Art. 28 - Decisioni dei soci-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili nell'assemblea sottopongano alla loro approvazione.-----

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:-----

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- 2) l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci;-----
- 3) la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;-----
- 4) la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori;-----
- 5) la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, dei componenti del collegio sindacale, l'elezione tra questi del presidente e la determinazione dei compensi loro spettanti;-----
- 6) l'eventuale conferimento, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del codice civile, e la revoca dell'incarico di revisore legale dei conti, nonché la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;-----
- 7) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;-----
- 8) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;-----
- 9) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- 10) l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo art. 30, dei regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica

tra la cooperativa e i soci;-----

11) l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;---

12) la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo amministrativo;-----

13) la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito regolamento, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci per la soluzione della crisi stessa, nonché di eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci, ai sensi del precedente art. 25.-----

Tutte le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479 bis, del codice civile.-----

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della cooperativa alle condizioni previste dall'articolo 2476, del codice civile, con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.-----

Art. 29 - Convocazione dell'assemblea-----

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.-----

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

L'assemblea è convocata mediante avviso personale inviato agli aventi diritto, anche mediante semplice lettera o messaggio di posta elettronica, anche non certificata, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in tal caso gli amministratori adottano, sotto la loro responsabilità, ogni opportuno accorgimento al fine di preconstituire la prova dell'avvenuta ricezione da parte degli aventi diritto dell'avviso di convocazione. L'indirizzo di posta elettronica, comunicato dal socio alla società ed indicato nel libro soci, svolge la funzione di domicilio del socio nei confronti della società medesima, ai sensi del precedente art. 12.-----

La documentazione necessaria al fine di garantire agli aventi diritto la necessaria informazione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno può essere pubblicata sul sito internet della società.-----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi ove nominati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.-----

L'assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.-----
Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 23.-----

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale ove nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.-----

Art. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi-----

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto di voto.-----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 8, 9 e 10 del precedente art. 28 per i quali è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.---

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e rappresentati in assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno il quale potrà disciplinare altresì le modalità di votazione per la nomina delle cariche sociali.---

La nomina degli amministratori potrà avvenire sulla base di liste che dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione; in tal caso l'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.-----

Nel caso di nomina dei consiglieri mediante voto di lista risulteranno eletti i consiglieri indicati nella lista che ha ottenuto più voti.-----

Le modalità di composizione e presentazione delle liste e le modalità di votazione saranno regolate dal regolamento di cui al precedente comma.-----

Art. 31 - Modalità di voto-----

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.-----

L'assemblea può, a maggioranza, decidere di adottare una diversa modalità di voto.-----

L'organo amministrativo può ammettere, con l'avviso di convocazione dell'assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'articolo

2538, ultimo comma, del codice civile. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.-----

Art. 32 - Diritto di voto-----

In assemblea hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio cooperatore o volontario, sia persona fisica che persona giuridica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.-----
Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, purché non amministratore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di cinque soci.-----

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----

Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.-----

Art. 33 - Svolgimento dell'assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, da un socio eletto dall'assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentanti.--
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

L'assemblea nomina, con la stessa maggioranza, il segretario.-----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.-----

Il verbale dell'assemblea è redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge e ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.-----

-----**Sezione II**-----

-----**ORGANO AMMINISTRATIVO**-----

Art. 34 - Organo amministrativo-----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette consiglieri, secondo quanto stabilito dall'assemblea in sede di nomina.-----

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci e tra i non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scel-

ta tra i soci cooperatori.-----
Qualora la società abbia emesso azioni di sovvenzione, la nomina di un amministratore, nel caso di consiglio composto da cinque amministratori, e di due, nel caso di consiglio composto da sette amministratori è riservata ai soci sovventori.-----

Ai sensi dell'art. 2542 del codice civile, un amministratore deve essere scelto tra gli appartenenti alla categoria dei soci volontari.-----

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, salvo che l'assemblea preveda una durata inferiore e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.-----

Il consiglio, ove non abbia già provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presidente.-----

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.-----

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.-----

Art. 35 - Consiglio di amministrazione-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, o fax o posta elettronica, da inviarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza

degli amministratori in carica.-----
Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.-----
Le votazioni sono palesi.-----
Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove-----
richiesto.-----
Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. In tali casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la cooperativa.-----
Art. 36 - Compiti dell'organo amministrativo-----
L'organo amministrativo è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.-----
Pertanto, compete all'organo amministrativo, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:-----
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;---
b) redigere il bilancio e la relazione ad esso, conformemente alla norma di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;-----
c) predisporre i regolamenti interni;-----
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;-----
e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la cooperativa aderisce;-----
f) nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;-----
g) assumere e licenziare i dipendenti della cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;-----
h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione

dei soci;-----
i) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci inadempienti;-----
j) promuovere la costituzione di consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative.-----

Art. 37 - Sostituzione amministratori-----

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.-----

Art. 38 - Diritti di informazione dei soci-----

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali indicati nei commi 1) e 3) dell'articolo 2421 del codice civile.---

Art. 39 - Rappresentanza-----

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente, se nominato.-----
La rappresentanza spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.-----

-----**Sezione III**-----

-----**COLLEGIO SINDACALE - REVISORE**-----

Art. 40 - Collegio sindacale-----

Il collegio sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dall'articolo 2543 del codice civile.-----
Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un collegio sindacale o un revisore.-----

Qualora nominato, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.-----

Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea.-----
Nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, il collegio sindacale è sostituito da un sindaco unico, al quale si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste dalla legge o dal presente statuto in materia di collegio sindacale.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.-----

Art. 41 - Compiti del collegio sindacale-----

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----
Qualora nominato il collegio sindacale esercita inoltre il

controllo contabile, salvo il caso in cui l'assemblea abbia nominato un revisore legale dei conti.-----

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee dei soci.-----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.-----

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.-----

Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.-----

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

Art. 42 - Revisore legale dei conti-----

Ove l'assemblea eserciti la facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 40, il controllo contabile può essere esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.-----

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:-----

- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;-----

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;-----

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.-----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**CONCILIAZIONE E ARBITRATO**-----

Art. 43 - Conciliazione stragiudiziale-----

Le parti interessate, si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi

comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio delle Marche, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del d. lgs. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro----- sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.-----

Art. 44 - Clausola compromissoria-----

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso, esclusione, che dovessero insorgere tra la cooperativa e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei----- loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio delle Marche in conformità del suo regolamento generale. Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale di tempo in tempo vigente.-----

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi di legge.-----

Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano alle controversie tra cooperativa e socio lavoratore che rientrano nella competenza del giudice del lavoro.-----

-----TITOLO IX-----

-----REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE-----

Art. 45 - Clausole mutualistiche-----

Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile è fatto divieto alla società di:-----

- a) distribuire dividendi in misura superiore a quella massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;-----
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti

rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.-----

Art. 46 - Devoluzione del patrimonio-----

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----TITOLO X-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

Art. 47 - Scioglimento e liquidazione della società-----

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3 e 2545 duodecies del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.-----

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà al Presidente del collegio dei liquidatori.-----

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.-----

Salvo diversa disposizione dell'assemblea, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.-----

Restano salve, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'articolo 2487 del codice civile.-----

Art. 48 - Rinvio alla legge-----

Per quanto non previsto dal presente statuto alla presente cooperativa si applicano:-----

a) le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, relative alla posizione dei soci lavoratori;-----

b) le norme del codice civile relative alle società cooperative;-----

c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.-----

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.-----

E richiesto io Notaio, ho ricevuto questo atto che ho letto ai Comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono quindi insieme a me alle ore 20,00 (venti e zero minuti).-----
Tale atto è scritto con inchiostro indelebile in parte con strumento elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte a mano da me, per trentotto facciate e parte della trentanovesima, su dieci fogli.-----
Firmato: Belardinelli Francesco - Roberto Bimbo - Matteo Donati - Ferlito Andrea - Cristiano Marasca - Piccioni Daniele - Ramzi Abdeljalil - Romagnoli Gianluca - Marco Mario D'Aurizio - Daniele Tassi - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).-----